



Direttive no. 4

(del 21 aprile 2010)

dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Già Direttiva no.4 dell'Ordine della DOC del 7 novembre 2008.

inerenti le modifiche del 7 ottobre 2008 apportate agli articoli 6 e 10 del

Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004 (di seguito R-DOC)

pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi no. 50/2008 del 10 ottobre 2008

le quali prevedono:

Vitigni

Art. 6 Sono vini DOC solo quelli prodotti con uve dei seguenti vitigni:

modifica

per le uve rosse:

l'Ancellotta, la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Gamaret, il Garanoir, il Merlot, il Pinot Nero e la **Syrah**;

per le uve bianche:

lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Semillon e il **Viognier**

Tecniche di vinificazione

Art. 10 ^{1,2 e 3} nessun cambiamento

nuovo

⁴ I vini DOC, oltre ai vitigni citati all'articolo 6, possono contenere fino al 10 % dei seguenti vitigni complementari a condizione che siano coltivati in Ticino o Mesolcina e che soddisfino tutti i requisiti richiesti per la produzione di vini DOC:

per le uve rosse: l'Arinarnoa e il Petit Verdot;

per le uve bianche: lo Johanniter.

nuovo

⁵ I vitigni complementari di cui al cpv. 4 non possono essere indicati sull'etichetta.

Durante l'ultimo decennio, in Ticino sono stati inseriti diversi nuovi vitigni allo scopo di produrre dei vini miglioratori locali in grado di sostituire i vini da taglio esteri, il cui impiego è stato vietato a partire dalla vendemmia 2006 dall' articolo 13 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

Alcune di queste nuove varietà, negli anni, hanno confermato un notevole interesse enologico e consentono di accrescere le peculiarità dei vini della prima categoria. Le modifiche sopra enunciate, introdotte sulla base della decisione adottata all'unanimità dall'Assemblea dei rappresentanti dei membri dell'Ordine della DOC del 30 aprile 2008, mirano quindi ad adeguare le normative vigenti all'evoluzione della piattaforma ampelografica.

L'idoneità dei vitigni complementari di seconda categoria che possono essere utilizzati per il taglio dei vini DOC, è stata definita dalla Commissione vitigni dell'IVVT tenendo conto dei seguenti parametri:

- l'interesse collettivo;
- la diffusione del vitigno (superficie coltivata e produzione ufficiale);
- le caratteristiche viticole (resistenza alle malattie, resa per unità di superficie; tenore naturale di zucchero, acidità, ecc.);
- le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti.

Con le presenti direttive, emanate conformemente all'articolo 64 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, vengono forniti chiarimenti e istruzioni in merito alle nuove disposizioni degli articoli 6 e 10 del R-DOC, le quali stabiliscono le modalità di utilizzazione:

- dei vitigni autorizzati per la produzione dei vini DOC monovitigno o plurivitigno;
- dei vitigni complementari che possono contenere i vini DOC ottenuti con la pratica dell'uvaggio o dell'assemblaggio.

Si richiama innanzitutto l'attenzione sulla differenziazione fra **vitigni autorizzati** e **vitigni complementari**, le cui specificità sostanziali possono essere così brevemente sintetizzate:

	Vitigni autorizzati	Vitigni complementari
Definizione	Art.6 R-DOC	Art.10 R-DOC
Classificazione	vitigni della categoria 1	vitigni della categoria 2
Zona viticola	Ticino e Mesolcina	Ticino e Mesolcina
Utilizzazione per i vini DOC	Art. 3 R-DOC <p style="text-align: center;">«Ticino»</p> il vitigno autorizzato e indicato deve costituire almeno il 90% del vino <p style="text-align: center;">«Rosso-bianco-rosato del Ticino»</p> ottenuti con due o più vitigni autorizzati, a condizione che il secondo vitigno per importanza raggiunga almeno il 10% della mescolanza.	Art.10 R-DOC <p style="text-align: center;">«Ticino» oppure «Rosso-bianco-rosato del Ticino»</p> sono ammessi al massimo in ragione del 10% della mescolanza
Etichettatura dei vini DOC	<p style="text-align: center;">«Ticino» <i>é <u>obbligatorio</u></i></p> indicare il vitigno <p style="text-align: center;">«Rosso-bianco-rosato del Ticino» <i>é <u>facoltativo</u></i></p> indicare due o più vitigni. Possono però apparire solo i vitigni presenti in quantità superiore al 10% della mescolanza.	Art.10 R-DOC <p style="text-align: center;"><i>é <u>vietato</u></i></p> menzionare sull'etichetta legale o di immagine i vitigni complementari Arinarnoa, Petit Verdot e Johanniter.
Importante	Tutti vitigni che compongono i vini DOC devono soddisfare i requisiti stabiliti dal R-DOC per le uve della prima categoria e devono pure essere dello stesso colore.	

Ciò premesso, di seguito illustriamo nei particolari diverse casistiche relative all'aggiunta dei vitigni complementari ai vini DOC:

A) Nuovi vitigni autorizzati per vini DOC

I vitigni con i quali si possono ottenere dei vini DOC sono indicati nell'articolo 6 del R-DOC. Le nuove disposizioni introducono i seguenti cambiamenti:

A 1 Vitigni a bacca rossa

Sono ammessi 11 vitigni, è stata inclusa anche la Syrah

DOC monovitigno

TICINO Denominazione di origine controllata SYRAH Vendemmia 2008

DOC plurivitigno

ROSSO DEL TICINO Denominazione di origine controllata MERLOT e SYRAH Vendemmia 2008

A 2 Vitigni a bacca bianca

Sono ammessi 10 vitigni, è stato incluso anche il Viognier

DOC monovitigno

TICINO Denominazione di origine controllata VIOGNIER Vendemmia 2008

DOC plurivitigno

BIANCO DEL TICINO Denominazione di origine controllata VIOGNIER e CHARDONNAY Vendemmia 2008

B) Aggiunta dei vitigni complementari nei vini DOC

L'aggiunta dei vitigni complementari stabiliti dall'articolo 10 del R-DOC può avvenire con la mescolanza di uve, mosti d'uve o vini e solo con le seguenti premesse :

- B 1) gli attestati di controllo e la dichiarazione della vendemmia devono dimostrare che essi soddisfano tutti i requisiti prescritti per i vitigni DOC e che provengono dal Ticino o dalla Mesolcina;
- B 2) i quantitativi addizionati devono essere evidenziati nelle apposite schede per la tenuta del controllo della contabilità di cantina;
- B 3) sono ammessi in ragione massima del 10% rispetto al volume finale del vino DOC a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - **Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche del 23 novembre 2005**

- a) capoverso 3, lettera a dell'articolo 13: *i vini recanti una DOC possono essere tagliati fino al 10 % con vini di uguale colore:*

	<u>Esempio 1</u>	<u>Esempio 2</u>	<u>Esempio 3</u>
Vitigno DOC di base	900 litri Merlot 2008	900 litri Merlot 2008	900 litri Merlot 2008
Altro vitigno DOC	-	50 litri Syrah 2008	50 litri Syrah 2008
Vitigno/i complementare/i	100 litri Arinarnoa 2008	25 litri Arinarnoa 2008 25 litri Petit Verdot 2008	100 litri Arinarnoa 2008
Volume finale	1'000 litri	1'000 litri	1'050 litri
Verifica	90% Merlot 10% Arinarnoa	90,0 % Merlot 5,0 % Syrah 2,5 % Arinarnoa 2,5 % Petit Vedot	85,71 % Merlot 4,76 % Syrah 9,53 % Arinarnoa
Etichettatura	Ticino Denominazione di origine controllata Merlot 2008	Ticino Denominazione di origine controllata Merlot 2008	Ticino Denominazione di origine controllata Merlot 2008
Conclusione	- vino conforme ⇒ taglio totale 10 %	- vino conforme ⇒ taglio totale 10 %	- vino non conforme: ⇒ taglio totale 14,29 % - questo vino viene declassato in II° Cat. “ Svizzera italiana”
Il vitigno complementare viene integrato nel diritto di taglio dei vini DOC			

- b) capoverso 3 dell'articolo 10: *é consentito indicare l'annata se il vino è stato prodotto con almeno l'85 % di uve dell'annata in questione:*

	<u>Esempio 4</u>	<u>Esempio 5</u>
Vitigno DOC di base	900 litri Merlot 2008	900 litri Merlot 2008
Altro vitigno DOC	200 litri Syrah 2008	200 litri Syrah 2009
Vitigno/i complementare/i	100 litri Arinarnoa 2009	100 litri Arinarnoa 2008
Volume finale	1'200 litri	1'200 litri
Verifica	75 % Merlot 2008 16,67 % Syrah 2008 8,33 % Arinarnoa 2009 91,67% del vino è dell'annata 2008	75 % Merlot 2008 16,67 % Syrah 2009 8,33 % Arinarnoa 2008 83,30 % del vino è dell'annata 2008
Etichettatura	Rosso del Ticino Denominazione di origine controllata Merlot – Syrah 2008	Rosso del Ticino Denominazione di origine controllata Merlot – Syrah 2008
Conclusione	l'indicazione dell'annata 2008 é conforme: ⇒ oltre 85 % del vino è del 2008.	- l'indicazione dell'annata 2008 non é conforme: ⇒ solo 83,3 % del vino è del 2008. - sull'etichetta di questo vino DOC non può apparire l'annata
Il vitigno complementare viene integrato nel diritto della mescolanza d'annata		

- **Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004)**

Vini monovitigno

a) capoverso 1, lettera a dell'articolo 3: *la varietà d'uva indicata per le DOC monovitigno «Ticino» deve essere presente almeno in ragione del 90%;*

Vedi esempi 1, 2 e 3

Vini plurivitigno

b) capoverso 1, lettera b dell'articolo 3: *le denominazioni «Rosso-Bianco-Rosato del Ticino o Ticinese» sono riservate ai vini ottenuti con una mescolanza di uve. Oltre ad un vitigno preponderante possono essere indicati sull'etichetta altri vitigni autorizzati presenti in quantità superiori al 10%.*

Riteniamo opportuno chiarire che **nei vini DOC ottenuti da una mescolanza di uve, i vitigni secondari autorizzati, ossia quelli citati all'articolo 6 del R-DOC, devono rappresentare oltre il 10% del volume finale.** Nella pratica, questa condizione può essere adempiuta in diversi modi:

- **mescolanza di due vitigni** il secondo vitigno autorizzato deve superare il 10%.
Esempio: 89 % Chardonnay e 11 % Doral
- **mescolanza di tre o più vitigni** l'insieme del secondo e del terzo vitigno e di eventuali altri vitigni autorizzati, devono superare il 10 %.
Esempio: 89 % Merlot, 8 % Syrah e 3 % Pinot nero

	<u>Esempio 6</u>	<u>Esempio 7</u>
Vitigno DOC dominante	895 litri Chardonnay 2008	900 litri Merlot 2008
Altro vitigno DOC	105 litri Doral 2008	100 litri Syrah 2008
Taglio	-	100 litri Syrah AOC Valais 2008
Vitigno/i complementare/i	100 litri Johanniter 2008	75 litri Petit Verdot 2008
Volume finale	1'100 litri	1'175 litri
Verifica	<u>Senza vitigno complementare</u> 89,5 % Chardonnay 2008 10,5 % Doral 2008 <u>Con aggiunta vitigno complementare</u> 81,36 % Chardonnay 2008 9,55 % Doral 2008 9,09 % Johanniter 2008	76,6 % Merlot 2008 8,51 % Syrah 2008 8,51 % Syrah AOC Valais 2008 6,38 % Petit Verdot 2008 23,4 % totale taglio come vino DOC
Etichettatura	Bianco del Ticino Denominazione di origine controllata Chardonnay – Doral 2008	Rosso del Ticino Denominazione di origine controllata Merlot – Syrah 2008
Conclusione	- vino non conforme al R-DOC: ⇒ dopo l'aggiunta del vitigno complementare si perde il diritto di indicare i vitigni - questo vino DOC non può recare i vitigni	- vino non conforme al R-DOC: ⇒ la Syrah, quale secondo vitigno DOC Ticinese rappresenta solo 8,5 % - questo vino viene declassato in II° Cat. "Svizzera italiana" ⇒ il taglio supera il 10%
Nei vini plurivitigno, il contenuto di almeno il 10% dei vitigni secondari autorizzati, viene calcolato sul volume finale, inoltre, esso non comprende i vitigni complementari e le partite d'uva non provenienti dal Ticino e dalla Mesolcina.		

c) i vini a indicazioni geografiche di località, dopo l'aggiunta dei vitigni complementari, devono essere costituiti con almeno con il 90% di uve provenienti dalla zona indicata.

C) Norma transitoria

Per la vendemmia 2008, le uve delle varietà Syrah e Viognier vengono classificate nella categoria corrispondente in base alla produzione effettiva, senza l'emissione di nuovi certificati di produzione.

D) Entrata in vigore

Le presenti modifiche entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2008.

- **Fino alla vendemmia 2007**
i vini contenenti uve Arinarnoa, Johanniter, Petit Verdot, Syrah e Viognier, sono sottoposti al diritto anteriore;
- **Solo a partire dalla vendemmia 2008**
 - i vini DOC ticinesi potranno contenere i vitigni Syrah e Viognier ;
 - i vitigni complementari Arinarnoa, Johanniter e Petit Verdot, rispondenti alle nuove disposizioni, potranno essere aggiunti ai vini DOC.
- **I vitigni complementari della vendemmia 2008**
possono essere aggiunti ai vini delle annate precedenti in ragione massima del 10%.

Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Il Presidente
Adriano Petralli

Il Direttore
Francesco Tettamanti